

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3609 del 13/07/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004. CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL T. BORECA LUNGO LA S.P. N. 18 DI ZERBA - T. BORECA NEI COMUNI DI ZERBA E OTTONE - RICHIEDENTE MALACALZA SRL - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0038 - SINADOC 16067
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3765 del 12/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. CONCESSIONE PER CANTIERIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL T. BORECA LUNGO LA S.P. N. 18 DI ZERBA – T. BORECA NEI COMUNI DI ZERBA E OTTONE – RICHIEDENTE MALACALZA SRL - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0038 - SINADOC 16067

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n. 8108 del 21/05/2018, successivamente e integralmente sostituita con nota del 28/05/2018 (prot. ARPAE n. 8619 del 29/05/2018), presentata dalla ditta Malacalza srl C.F. e P.IVA 01114850330 con sede legale in loc. Casa Draghi n. 20, in comune di Bobbio (PC), per lo svolgimento di opere di cantierizzazione, nell'area demaniale identificata a fronte mappali 168, 169, 170 e 171 del foglio 69 del catasto terreni del comune di Zerba e a fronte mappali 19, 83,117 e 105 del foglio 52 del catasto terreni del comune di Ottone sul T. Boreca in entrambe le sponde in corrispondenza del ponte della S.P. n. 18 di Zerba.

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

ACQUISITE le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza e assunto al protocollo ARPAE n. 9946 in data 20/06/2018;
- dell'istruttoria svolta dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna relativa alla procedura di valutazione d'incidenza e assunto al protocollo ARPAE n. 10550 in data 3/07/2018;

VALUTATO che gli oneri di cantierizzazione sono stati quantificati in € 325,00;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 10/07/2018 ha versato l'importo di € 75,00 a titolo di conguaglio del deposito cauzionale, precedentemente versato in sede di presentazione dell'istanza, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – depositi cauzionali passivi;
- in data 10/07/2018 ha versato l'importo di € 200,00 a titolo di conguaglio del canone di caratterizzazione, precedentemente versato in sede di presentazione dell'istanza, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Società Malacalza srl, avente sede legale in Comune di Bobbio (PC), V. Casa Draghi n. 20, C.F. e P.IVA 01114850330, l'occupazione dell'area demaniale a fronte mappali 168, 169, 170 e 171 del foglio 69 del catasto terreni del comune di Zerba e a fronte mappali 19, 83, 117 e 105 del foglio 52 del catasto terreni del comune di Ottone sul T. Boreca in entrambe le sponde in corrispondenza del ponte della S.P. n. 18 di Zerba per attività di cantierizzazione secondo il disciplinare che vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Malacalza Elena nata a Bobbio il 17/03/1968, residente in Comune di Bobbio (PC), C.F. MLCLE68C57A909F, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Malacalza srl, avente sede legale in Comune di Bobbio (PC), V. Casa Draghi n. 20, C.F. e P.IVA 01114850330 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, alla Società Malacalza srl, avente sede legale in Comune di Bobbio (PC), V. Casa Draghi n. 20, C.F. e P.IVA 01114850330, di seguito denominata Concessionario, di svolgere opere di cantierizzazione, nell'area demaniale identificata a fronte mappali 168, 169, 170 e 171 del foglio 69 del catasto terreni del comune di Zerba e a fronte mappali 19, 83, 117 e 105 del foglio 52 del catasto terreni del comune di Ottone sul T. Boreca in entrambe le sponde in corrispondenza del ponte sul T. Boreca della S.P. n. 18 di Zerba. Gli interventi e le attività di cantierizzazione, come risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione, consistono in:

- utilizzo pista esistente in sponda sinistra al torrente per accesso al cantiere,
- occupazione di area sotto l'impalco del ponte con ponteggio,
- realizzazione di due argini provvisori in materiale litoide presente in loco, per la deviazione temporanea delle acque del T. Boreca.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:



- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

Con nota prot. ARPAE n. 10550 del 3/07/2018 il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha prescritto:

1. il materiale litoide da movimentare non dovrà essere in alcun modo asportato dall'alveo, ma solo spostato;
2. non danneggiare la vegetazione arborea-arbustiva presente in loco se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;
3. provvedere allo spostamento della fauna ittica dell'area interessata dai lavori e che può essere in difficoltà a causa dell'intorbidamento delle acque;
4. al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti in alveo.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 9946 del 20/06/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza ha prescritto quanto di seguito:

1. E' fatto divieto di asportare i materiali di risulta degli scavi che dovranno trovare collocazione nelle adiacenze degli stessi.
2. Ultimati i lavori dovranno essere smontati e asportati dall'area demaniale i ponteggi e rimossi gli argini in ghiaia.
3. La vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza;
4. Al termine di ogni giornata lavorativa, l'alveo dovrà essere completamente sgombero da cumuli di materiale di ogni tipo che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena del corso d'acqua.



5. E' fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al rispetto della fauna ittica durante la esecuzione dei lavori, contattando preventivamente l'ufficio Pesca Regionale.
6. Ogni eventuale variazione che si ritenesse necessario adottare, rispetto alle previsioni progettuali sopra descritte, dovrà essere preventivamente autorizzata dell'Autorità idraulica.
7. Dovrà essere mantenuta, a fine lavori la sezione originaria di deflusso delle acque in sponda destra del T. Boreca, in corrispondenza del ponte in oggetto.

Art. 5

Ulteriori condizioni

Il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti, in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.

Art. 6

Validità dell'atto

Il Concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire **per 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del rilascio del presente atto** l'utilizzo dell'area per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 1.

Al termine dei 45 giorni la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno.

Il Concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei luoghi oggetto della cantierizzazione. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Pubblica addebitandone le relative spese al concessionario.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che L'Autorità idraulica dovesse apportare al corso d'acqua, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalle Autorità idraulica e/o Concedente.

Art. 7



Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi.

Art. 8

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso Malacalza srl, V. Casa Draghi n. 20, Comune di Bobbio (PC).

Art. 9

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.